

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4837 del 06/09/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO MOPPA3149 (3297/S). DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI SASSUOLO (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4976 del 03/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MOPPA3149 (3297/S). DITTA GRANITIFIANDRE S.P.A. - RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI SASSUOLO (MO). REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 27, 28.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che

- con Atto n° 6008 del 14/11/1989 è stata rilasciata a Iris Ceramiche s.p.a. la concessione valida fino a 14/11/2004 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale in Comune di Sassuolo (MO) mediante un pozzo ubicato su terreno identificato dal Foglio 13 Mappale 26, con una portata massima di 5 l/s e per un quantitativo prelevabile di 155.000 mc/anno;

- in data 14/11/2004 Iris Ceramiche s.p.a. (C.F.: 00924280365) ha presentato domanda di rinnovo della sopra citata concessione, acquisita con prot. n° PG/2004/95453 del 22/11/2004, entro i termini di validità della medesima pertanto il prelievo ha potuto essere esercitato legittimamente nelle more del rilascio del provvedimento;

- con nota prot. PG/2016/235662 del 29/09/2011, nelle more del rilascio del rinnovo, GRANITIFIANDRE s.p.a. (C.F. 01411010356), ha chiesto la titolarità della derivazione essendo divenuta proprietaria del terreno su cui insiste il pozzo;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n° 41/2001, con prot. PG/2024/135828 del 23/07/2024, il parere favorevole dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, relativamente alla compatibilità della derivazione con l'equilibrio del bilancio idrologico del corpo idrico interessato dal prelievo, con la seguente prescrizione: "*nell'atto di concessione dovrà essere prevista la possibilità di revisione, prima della scadenza, dei volumi annui assentiti qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico interessato dal prelievo*";

RITENUTO opportuno di valutare il prelievo anche ai sensi della cosiddetta Direttiva Derivazioni (Deliberazioni del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 e 3/2017) mediante il metodo ERA, ed il medesimo è risultato rientrare nella matrice "stato R" (Repulsione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con la prescrizione di ridurre la durata della concessione a 5 anni e subordinata al risultato di monitoraggi sito-specifici al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VALUTATO, ai sensi della D.G.R. n° 1060/2023, il volume del prelievo come congruo rispetto al fabbisogno necessario in rapporto all'utilizzo dichiarato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologie di d'uso "industriale" di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per i prelievi superiori a 3000 mc/anno e per il 2024 ammonta a € 2.458,17;

VERIFICATO altresì che sono stati versati:

- gli importi dovuti per l'espletamento dell'istruttoria;
- il 20/08/2024 € **2.458,17** a titolo di deposito cauzionale;

ACCERTATO che i canoni pregressi sono stati interamente versati;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la DDG n. 163 del 22/12/2022;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza ;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2028** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. DDG n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento

Per quanto precede,

DETERMINA

1) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta GRANITIFIANDRE s.p.a. (C.F. 01411010356), il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in Comune di Sassuolo (MO), mediante un pozzo ubicato su terreno di proprietà, censito al foglio 13 mappale 26 del Catasto del medesimo Comune, con una portata massima di 5 l/s e per un quantitativo prelevabile non superiore a 155.000 mc/anno;

2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/08/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2028**;

4) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22/12/2009, n. 24;

5) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

6) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

8) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

9) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

10) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta GRANITIFIANDRE s.p.a. (C.F. 01411010356), codice procedimento MOPPA3149.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - portata nominale di prelievo derivazione: **5 litri/s**;

1.2 – Utilizzi e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- uso industriale per complessivi **155.000 mc/anno** (ciclo di produzione ceramica);

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di presa consistono in n° 1 pozzo ubicato presso lo stabilimento ceramico di Via Radici in Piano n° 600, Comune di Sassuolo; le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA3149-1
Dati catastali NCT Comune di Sassuolo	Foglio 13 Mappale 26
Coordinate UTM-RER	X=643831 Y= 936297
Anno di costruzione	n/d
Materiale colonna	Ferro
Diametro	300 mm
Profondità	120 m
Finestrature	Monofalda -82 ÷ -92 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0120ER-DQ1-CL Conoide Secchia - Libero
Potenza elettropompa	10 KW
Portata di esercizio	5 l/sec

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. ADBPO n. 3/2017), con impatto “moderato” e criticità tendenziale “elevata” dovuta ad elevati valori di soggiacenza della falda nel distretto ceramico il prelievo ricade nel caso di “REPULSIONE”. L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al 31/12/2028, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7, punto 9 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di € **2.458,17** e risulta essere già stato versato;

5.2 per gli anni successivi Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 2458,17 (importo pari ad una annualità del canone come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali).

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 -Monitoraggio della falda

Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo ed in ordine ai risultati dell'applicazione del "metodo ERA" come evidenziato al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 7.3

7.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica, sulle opere di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.3 Dispositivo di misurazione

- qualora non vi abbia già provveduto, il concessionario è tenuto ad installare entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente disciplinare idonea strumentazione di misura dei volumi e delle portate derivate.

- il concessionario dovrà comunicare entro il **31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici
PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale

e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

8.3 i quantitativi concessi e indicati all'art. 1 potranno essere oggetto di revisione qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico interessato dal prelievo.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

FIRMA PER ACCETTAZIONE ACQUISITA CON PROT. N. PG/2024/0155941 DEL 29/08/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.